

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV

La sottoscritta Presidente dell'Associazione Franco Pini OdV, Rosa Damiani Pini, ai sensi del mandato ricevuto con deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione stessa, adottata in data 27 ottobre 2020 e verbalizzata dal Notaio Francesco Luigi Patané (con Atto Rep. 40668, Racc. 11996),

delibera

di inserire nello Statuto dell'Associazione predetta le seguenti modifiche, richieste dall'Autorità Tutoria (Provincia di Bergamo), con comunicazione via RUNTS, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

1) l'art. 8, comma 4, dello Statuto è riformulato, al fine di fare riferimento all'art. 32 del Codice del Terzo Settore, nel modo seguente: "4. Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32, primo comma, del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di volontariato sarà cancellata dal registro unico nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso";

2) l'art. 16, comma 11, dello Statuto è riformulato con le integrazioni seguenti: "11. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione o la partecipazione a trust o altri enti od organismi in Italia, in Kenya o in altri paesi africani, qualora mediante l'attività di tali trust, Enti o organismi possano essere meglio realizzate le attività o meglio perseguiti gli scopi sociali, con i quali scopi tale partecipazione deve essere direttamente connessa. In ogni caso, gli eventuali beni contenuti nel trust, Ente od organismo partecipato devono considerarsi riconducibili al patrimonio dell'Associazione Franco Pini OdV".

Inoltre, la sottoscritta Presidente, chiarisce e rettifica – alla luce dei rilievi formulati dall'Ufficio Runts in data 3 maggio 2023, e anche in coerenza con quanto riportato all'art. 1 dello Statuto sopra citato – le premesse e il punto 1 del deliberato del citato verbale del 27 ottobre 2022, nel modo seguente:

- relativamente alla denominazione dell'Associazione, è da leggersi e intendersi nel senso che la denominazione dell'Associazione non conterrà più l'acronimo "ONLUS", ma soltanto l'acronimo "OdV", a partire dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indipendentemente dalla formale abrogazione della disciplina delle ONLUS;
- relativamente all'efficacia dello Statuto e della denominazione, è da leggersi e intendersi che acquisirà efficacia dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in quanto, a seguito dell'iscrizione a tale Registro, l'Associazione stessa sarà cancellata dall'Anagrafe unica delle Onlus (ex art. 34 DM 106/2020) e acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore, nello specifico di ODV,

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI ODV



con l'obbligo di assoggettarsi alla relativa normativa di riferimento inclusa la parte relativa alla denominazione.

Così deliberato in Ponteranica (BG), il 27 luglio 2023.
In fede.

Dominici Rong

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE FRANCO PINI ODV

DENOMINAZIONE

Art. 1

1. È liberamente costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali l'Associazione di volontariato denominata

"Associazione FRANCO PINI ODV".

2. L'Associazione opera senza fini di lucro per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, è apolitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo,

SEDE

Art. 2

1. L'Associazione ha sede legale in Ponteranica (BG), presso l'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Assemblea ordinaria può deliberare l'istituzione di una o più sedi secondarie.
3. L'istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante legale dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art.48, primo comma, del Codice del Terzo Settore.

DURATA

Art. 3

1. La durata dell'Associazione è illimitata: la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



SCOPO

Art. 4

1. L'Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore e delle norme ivi richiamate.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), art. 5, D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d), art. 5, D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), art. 5, D.Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni (lett. n), art. 5, D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u), art. 5, D.Lgs. 117/2017);

3. In particolare lo svolgimento di tali attività avviene mediante:

- la beneficenza a favore dello sviluppo di aree depresse dell'Africa, con particolare riferimento alle aree del lago Vittoria in Kenya;
- gli interventi di tipo umanitario, sanitario, economico e culturale nel rispetto della cultura e dell'autonomia delle popolazioni locali;
- il progresso degli abitanti di dette aree per diventare autosufficienti da ogni punto di vista, rispettando la loro dignità;
- il proseguimento dell'opera del fondatore Franco Pini ricercando non solo i fondi necessari, ma persone in grado gestire e sostenere con entusiasmo l'opera stessa.

4. Tale attività viene svolta, con spirito solidaristico-caritatevole, in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti sul territorio.

5. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o prestazioni di servizi ai sovventori.

6. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari e in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5

1. L'Associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore delle popolazioni dell'Africa con particolare riguardo a quella del lago Vittoria in Kenya, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti alla stessa associati.



PATRIMONIO

Art. 6

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;**
- b) beni mobili e immobili;**
- c) ricavato dalle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'Associazione;**
- d) donazioni e lasciti testamentari;**
- e) rendite patrimoniali;**
- f) contributi pubblici e privati.**

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

3. La porzione del patrimonio che non debba essere utilizzata per l'immediata realizzazione delle attività e degli scopi dell'Associazione dovrà essere investita in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta degli utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della loro attività di interesse generale perseguita dall'Associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



ASSOCIATI

Art. 7

1. Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a consentirne la realizzazione.
2. Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato aderenti.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva riunione.
4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.
5. Gli associati si suddividono in associati ordinari e onorari.
6. Sono ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
7. Sono onorari gli associati che, oltre a versare la quota di iscrizione, si sono distinti per particolari meriti conseguiti nella loro attività di volontariato all'interno dell'Associazione e/o abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione.
8. In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
9. La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8

1. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito, a rispettare le norme del presente statuto, a svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito, a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo spirito e ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione.
2. Ciascun associato ha il diritto di partecipare a tutte le iniziative e alle attività organizzate dall'Associazione, di ricevere informazioni in merito alle stesse, di eleggere democraticamente gli organi sociali e di assumere le cariche sociali.
3. Ciascun associato, ordinario o onorario, ha diritto di voto in assemblea, purchè sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto a un voto.
4. Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32, primo comma, del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di volontariato sarà cancellata dal registro unico nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Art. 9

Ente legale in Pontenrica, via Valbona 73
Cassa di Risparmio di Pontenrica (Bg)
Tel. 030 391 1744500
Email: franco.pini@comuni.bg.it
Sito web: www.franco.pini.it

Associazione Franco Pini OdV
conto corrente bancario
Intesa San Paolo di Pontenrica
Cod. IBAN: IT 59 2 03069 53362 100000000197

CONTO CORRENTE POSTALE 14133243

Luogo operativo in Kenya:
Bergamo Hospital - Nyagwehe Community
P.O. box 56 Sindo Suba District - KENYA

CODICE FISCALE 95104380167

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



1. La qualità di associato è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che "mortis causa".
2. La qualità di associato viene meno per recesso, esclusione o morte.
3. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno due mesi prima. La comunicazione deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro mezzo che ne garantisca la ricezione.
4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto o nel Regolamento interno (se adottato), in caso di morosità nel pagamento della quota associativa, o in caso di indegnità dovuta ad attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Art. 10

1. L'attività dell'Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
2. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11

1. L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia reso necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - il Collegio dei Proviviri.
2. Ai componenti degli Organi dell'Associazione - fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, 2° comma, del Codice Civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



3. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 61, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore.

ASSEMBLEA

Art. 13

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare, tramite lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o qualunque altro mezzo che ne garantisca la ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo o l'Organo di controllo lo ritenga necessario.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato) o da altra persona designata dall'Assemblea medesima. In caso di necessità l'assemblea designerà un massimo di cinque scrutatori tra gli associati che non ricoprano cariche sociali.
3. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione e pubblicato sul sito internet della medesima (se esistente); tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.
4. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14

1. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - la delibera in merito all'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
 - la delibera in merito all'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
 - la nomina e la revoca dei componenti degli Organi sociali;
 - la nomina e la revoca del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti;
 - la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l'approvazione del Regolamento interno (qualora ritenuto opportuno);
 - le modifiche dello Statuto e del Regolamento interno;
 - lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - qualsiasi delibera attinente l'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione;
 - qualsiasi delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti nel libro degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione,

Sede legale in Ponteranica, via Valbona 73
Casa: via Salvetti, 3 - Ponteranica (Bg)
Telefono 391 1744500
email: francopiniodv@gmail.com
Sito web: www.francopiniodv.it

Associazione Franco Pini OdV
conto corrente bancario
Intesa San Paolo di Ponteranica
Cod. IBAN: IT 59 T 03069 53362 100000000197
CONTO CORRENTE POSTALE 14133243

Luogo operativo in Kenya:
Bergamo Hospital - Nyagwehe Community
P.O. box 56 Sindo Suba District - KENYA

CODICE FISCALE 95104380167

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



qualunque sia il numero dei presenti.

2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite un massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'Associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato potrà ricevere un numero non superiore a cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà a essere pari a un massimo di tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.
3. L'assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purché vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, relative alle modifiche dello statuto sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, mentre per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente sarà necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di diciannove. La totalità dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone associate, ovvero indicate dagli Enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
2. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione contestuale, o nell'arco di sei mesi, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo.
4. Alla sostituzione di ciascun Consigliere si provvede designando il primo dei non eletti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, dal Presidente o dal Segretario mediante avviso da comunicarsi agli aventi diritto almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, almeno entro due giorni prima della seduta, con ogni mezzo che consenta di avere certezza dell'avvenuta ricezione.
6. Il Consiglio è convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in carica o l'Organo di Controllo.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
9. Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (quest'ultimo può essere anche persona estranea al Consiglio) e, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Presidente.
10. Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione e la gestione dell'Associazione - fatta soltanto eccezione per quegli atti espressamente demandati dallo Statuto e dalle disposizioni inderogabili di

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



Legge all'Assemblea - nonché la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere (se nominato).

11. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione o la partecipazione a trust o altri enti od organismi in Italia, in Kenya o in altri paesi africani, qualora mediante l'attività di tali trust, Enti o organismi possano essere meglio realizzate le attività o meglio perseguiti gli scopi sociali, con i quali tale partecipazione deve essere direttamente connessa. In ogni caso, gli eventuali beni contenuti nel trust, Ente od organismo partecipato devono considerarsi riconducibili al patrimonio dell'Associazione Franco Pini OdV, con ogni conseguenza in punto di rendicontazione e controllo.

12. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, fissandone le attribuzioni (salve le limitazioni previste dalla legge al riguardo), nonché eventuali cauzioni.

13. Le cariche di Presidente (o di Vice-Presidente) e di Consigliere delegato sono cumulabili.

14. Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare della quota associativa annuale e il termine entro il quale effettuare il relativo versamento.

15. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, istituire gruppi di associati, denominati "commissioni", a scopo consultivo o di ricerca.

PRESIDENTE

Art. 17

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli associati.

2. Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello statuto; adotta, in caso di necessità o urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione; esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo statuto.

3. In caso di sua assenza, la legale rappresentanza dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, e le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente.

4. Il Presidente, essendo membro del Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio stesso e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con le maggioranze sopra previste per l'assemblea ordinaria.

TESORIERE

Art. 18

1. Il Tesoriere, se nominato, ha la responsabilità della gestione dei fondi, redige annualmente le bozze del bilancio consuntivo e preventivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'assemblea.

SEGRETARIO

Art. 19

1. Il Segretario cura la redazione dei verbali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovraintende i servizi amministrativi dell'Associazione, oltre che esercitare tutte le altre funzioni

Sede legale in Ponteranica, via Valbona 73
Case via Salvetti, 3-Ponteranica (Bg)
Telefono 391 1744500
email: francopinilus@gmail.com
Site web: www.francopini.it

Associazione Franco Pini OdV
conto corrente bancario
Intesa San Paolo di Ponteranica
Cod. IBAN: IT 59 T 03069 53362 100000000197
CONTO CORRENTE POSTALE 14133243

Luogo operativo in Kenya:
Bergamo Hospital - Nyagwehe Community
P.O. box 56 Sindo Suba District - KENYA

CODICE FISCALE 95104380167

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



eventualmente delegatigli dal Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20

1. L'Organo di controllo, secondo quanto stabilito dagli associati in sede di nomina, potrà essere costituito da un solo membro ovvero da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4. L'Organo di controllo ha diritto a partecipare, senza avere diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di far inserire nei relativi verbali le proprie osservazioni. L'Organo di controllo dovrà predisporre una propria relazione sul rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo da presentare insieme al rendiconto stesso all'assemblea.
5. L'Organo di controllo verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
8. Nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21

1. Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi sociali, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio di Probiviri (se nominato), composto da tre o cinque membri, a seconda di quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, che ne designerà il Presidente. Le controversie non potranno essere deferite all'Autorità giudiziaria se prima non verrà esperito il tentativo di conciliazione. Il Collegio dei Probiviri durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile. Deciderà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 22.

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



sociali.

2. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione inoltre assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e di funzionamento della stessa.

ESERCIZI

Art. 23

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio dell'Associazione sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio, che deve essere redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore è approvato dall'Assemblea ordinaria, di norma, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 24

1. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse, con divieto assoluto di distribuzione tra gli associati.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 25

1. Qualora ritenuto utile, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

SCIoglimento

Art. 26

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
2. In caso di scioglimento o estinzione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Firmato: DAMIANI ROSA

FRANCESCO LUIGI PATANÈ Notaio (Sigillo)

**Copia conforme all'originale conservato tra i miei atti.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.**

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV



ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV

La sottoscritta Presidente dell'Associazione Franco Pini OdV, Rosa Damiani Pini, ai sensi del mandato ricevuto con deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione stessa, adottata in data 27 ottobre 2020 e verbalizzata dal Notaio Francesco Luigi Patané (con Atto Rep. 40668, Racc. 11996),

delibera

di inserire nello Statuto dell'Associazione predetta le seguenti modifiche, richieste dall'Autorità Tutoria (Provincia di Bergamo), con comunicazione via RUNTS, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

1) l'art. 8, comma 4, dello Statuto è riformulato, al fine di fare riferimento all'art. 32 del Codice del Terzo Settore, nel modo seguente: "4. Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32, primo comma, del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di volontariato sarà cancellata dal registro unico nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso";

2) l'art. 16, comma 11, dello Statuto è riformulato con le integrazioni seguenti: "11. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione o la partecipazione a trust o altri enti od organismi in Italia, in Kenya o in altri paesi africani, qualora mediante l'attività di tali trust, Enti o organismi possano essere meglio realizzate le attività o meglio perseguiti gli scopi sociali, con i quali scopi tale partecipazione deve essere direttamente connessa. In ogni caso, gli eventuali beni contenuti nel trust, Ente od organismo partecipato devono considerarsi riconducibili al patrimonio dell'Associazione Franco Pini OdV".

Inoltre, la sottoscritta Presidente, chiarisce e rettifica – alla luce dei rilievi formulati dall'Ufficio Runts in data 3 maggio 2023, e anche in coerenza con quanto riportato all'art. 1 dello Statuto sopra citato – le premesse e il punto 1 del deliberato del citato verbale del 27 ottobre 2022, nel modo seguente:

- relativamente alla denominazione dell'Associazione, è da leggersi e intendersi nel senso che la denominazione dell'Associazione non conterrà più l'acronimo "ONLUS", ma soltanto l'acronimo "OdV", a partire dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indipendentemente dalla formale abrogazione della disciplina delle ONLUS;
- relativamente all'efficacia dello Statuto e della denominazione, è da leggersi e intendersi che acquisirà efficacia dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in quanto, a seguito dell'iscrizione a tale Registro, l'Associazione stessa sarà cancellata dall'Anagrafe unica delle Onlus (ex art. 34 DM 106/2020) e acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore, nello specifico di ODV,

ASSOCIAZIONE FRANCO PINI OdV

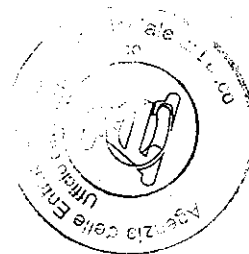


con l'obbligo di assoggettarsi alla relativa normativa di riferimento inclusa la parte relativa alla denominazione.

Così deliberato in Ponteranica (BG), il 27 luglio 2023.

In fede.

Francesco Damiani



REG. TO A LECCO IL 01.08.2023
N° 1026 SERIE 3
VERSATE AL CONCESSIONARIO
EURO 2.64,00
IL CAPO AREA SERVIZI

IL CONCESSIONARIO
Paola PICCIRILLO
FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

Sede legale in Ponteranica, via Valbona 73
Casa: via Salvetti, 3 - Ponteranica (Bg)
Telefono 391 1744500
email: francopinionlus@gmail.com
Sito web: www.francopini.it

Associazione Franco Pini OdV
conto corrente bancario
Intesa San Paolo di Ponteranica
CodIBAN: IT 59 T 03069 53362 100000000197
CONTO CORRENTE POSTALE 14133243

Luogo operativo in Kenya:
Bergamo Hospital - Nyagwehe Community
P.O. box 56 Sindo Suba District - KENYA

CODICE FISCALE 95104380167